

## STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 04 gennaio 2007

### **Circolare n. 1/07**

#### **OGGETTO: Riforma della previdenza complementare e destinazione del trattamento di fine rapporto (Decreto Legislativo 05.12.2005, n. 252)**

In base a quanto previsto dal D.L. 252/2005 e dall'art. 1 comma 749 e ss. della Legge Finanziaria 2007, a partire dal 1° gennaio 2007 entra in vigore la riforma della previdenza complementare in base alla quale ogni lavoratore dipendente dovrà decidere, entro il 30 giugno c.a. per tutti coloro che risultano in forza alla data del 1° gennaio 2007 ovvero entro il primo semestre lavorativo per i nuovi assunti, la destinazione del proprio TFR maturando. Tale scelta potrà avvenire in maniera esplicita o in maniera tacita.

In caso di scelta esplicita, il lavoratore dipendente dovrà decidere, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'azienda, se conferire il TFR maturando optando tra:

**CASO A:** lavoratore assunto prima del 29 aprile 1993.

Se il lavoratore risulta già iscritto ad un fondo pensione complementare dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

- continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del TFR maturando;
- versare al fondo pensione complementare l'intera liquidazione futura;
- l'accantonamento del TFR presso l'azienda.

Se il lavoratore non risulta iscritto a nessun tipo di fondo complementare dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

- trasferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi;
- collocare, in mancanza di accordi collettivi, presso un fondo complementare, in misura non inferiore al 50%, il proprio TFR maturando;
- lasciare l'accantonamento del TFR presso l'azienda.

**CASO B:** lavoratore assunto dopo il 29 aprile 1993.

In base alla seguente situazione il dipendente dovrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- accantonare il proprio TFR in una forma di previdenza complementare (fondi chiusi, fondi aperti);
- lasciare l'accantonamento del TFR presso l'azienda.

In tutti i casi precedentemente citati il dipendente potrà scegliere di mantenere il TFR presso l'azienda ad eccezione di quelle aziende in cui il numero di dipendenti eccede le 50 unità; in quest'ultimo caso, il TFR dovrà essere obbligatoriamente versato al "Fondo di erogazione del TFR", gestito dall'INPS per conto dello Stato.

Nel caso in cui, nel predetto periodo, il lavoratore dipendente non esprima alcuna volontà, a decorrere dal 1° luglio 2007 (ovvero trascorso il primo semestre lavorativo per i dipendenti assunti in corso d'anno) il datore di lavoro provvederà a trasferire il TFR maturando con le seguente modalità:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR maturando verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

In tutti i casi bisogna sottolineare che la scelta di destinare il TFR ad un fondo pensione è irrevocabile e quindi non sarà più possibile, per il lavoratore dipendente, tornare ad accantonare il proprio TFR presso l'azienda, mentre la destinazione all'azienda può essere revocata in qualsiasi momento.

Vale la pena fare alcune precisazioni di carattere generale, cominciando col sottolineare che la rendita della pensione complementare si ottiene dopo almeno 5 anni di iscrizione, e quando si ottengono i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria. L'aderente può anche scegliere di ottenere dal Fondo una parte dell'accantonamento in capitale (fino al 50% del maturato) e una parte in rendita.

Dopo 2 anni di iscrizione, chi aderisce a un fondo può trasferire l'intera sua posizione a un'altra forma pensionistica complementare, collettiva o individuale. I lavoratori possono comunque aderire a forme pensionistiche complementari individuali, anche se esistono fondi pensione contrattuali di riferimento dei settori di appartenenza, destinandovi anche il TFR nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. E' inoltre possibile contribuire contemporaneamente a più forme di previdenza complementare.

Sarà possibile richiedere un 'acconto' di quanto versato nelle forme di previdenza complementare in 3 casi:

- in ogni momento, fino al 75% della posizione individuale, per spese mediche sostenute dall'iscritto, dal coniuge o dai figli, legate a gravissime situazioni determinate da terapie ed interventi straordinari, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti;
- dopo 8 anni di iscrizione, per l'acquisto (o la ristrutturazione) della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- sempre dopo 8 anni è possibile ottenere fino al 30% della somma maturata, per altre esigenze.

Presso il datore di lavoro o l'Inps valgono le regole già vigenti, secondo le quali, dopo 8 anni di anzianità è possibile chiedere anticipi non superiori al 70% delle quote accantonate, per spese mediche o mutui prima casa (per sé o per i figli).

In ultimo, si precisa che, destinare il trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione significa che il lavoratore ha deciso di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.

In allegato alla circolare Vi inviamo il prospetto che la Vostra azienda dovrà consegnare a tutti i dipendenti, a titolo di informativa sull'entrata in vigore della nuova normativa.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Lorenzo Perinetto